


LA CTU:

POTERI DEL CONSULENTE, NULLITÀ,
INCOMPLETEZZA DELL'ELABORATO,
REVOCA E SOSTITUZIONE DEL PERITO,
IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE



di GIANLUIGI MORLINI
Giudice Tribunale di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 29 maggio 2015

LA SCALA DEL RAGIONAMENTO

- 1) Premessa.
- 2) Iscrizione all'albo dei CTU.
- 3) Natura della CTU.
- 4) Nomina del CTU.
- 5) Attività, nullità, revoca e sostituzione CTU.
- 6) Poteri del CTU.
- 7) Osservazioni alla CTU.
- 8) Valutazione della CTU.
- 9) Valutazione di ATP e perizia stragiudiziale
- 10) Compenso ed impugnazione liquidazione.




by glittermans.eu

Denielsoe

PREMESSA

Sono poche le disposizioni codicistiche che si occupano di CTU:

- 17 articoli del codice di procedura civile (61-64, 191-201, 696 e 696 *bis*);
- 15 articoli delle disposizione di attuazione al codice di procedura civile (13-23, 89-92).



2) ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CTU

Possono ottenere l'iscrizione all'albo dei CTU coloro che (art. 15 disp. att. cpc):

- sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia;
- sono di condotta morale (un tempo anche politica) specchiata;
- sono iscritti nelle rispettive associazioni (ora albi) professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulla domanda decide il Comitato previsto dal Tribunale ed il diniego è reclamabile al Comitato presso la Corte d'Appello.

La domanda di iscrizione va presentata al Presidente del Tribunale e deve contenere (art. 16 disp. att. cpc):

1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.



Contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o che non hanno ottemperato agli obblighi derivati dagli incarichi ricevuti, il Presidente del Tribunale esercita l'azione disciplinare (art. 19 disp. att. cpc).

Le possibili sanzioni sono (art. 20 disp. att. cpc):

- l'avvertimento;
- la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- la cancellazione dall'albo.



3) NATURA DELLA CTU

- Pur non potendo essere considerata a stretto rigore come un mezzo di prova in senso proprio, rientra tuttavia tra i mezzi istruttori in senso lato.
- Tale inquadramento sistematico si impone per il fatto che essa, disciplinata dagli articoli 191-201 cpc, è comunque collocata nell'ambito della sezione codicistica dedicata all'istruzione probatoria, pur se prima di quella relativa all'assunzione dei mezzi di prova in generale di cui agli articoli 202-209 cpc.



Secondo la tradizionale nozione che ne viene data, la CTU costituisce un *sub* procedimento che determina l'ingresso nel processo di un ausiliario del giudice, cui il giudice stesso fa ricorso per integrare le proprie conoscenze nell'attività di valutazione ed apprezzamento delle prove che le parti hanno già offerto.

Consegue che la CTU - la quale rientra nella piena disponibilità, anche temporale, del giudice, e la sua eventuale sollecitazione ad opera delle parti non è quindi soggetta alle preclusioni istruttorie poste dalla legge processuale per le parti stesse:

- non è fonte di prova nella disponibilità delle parti, ma piuttosto lo strumento che consente al giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che sfuggono all'ordinaria preparazione di un magistrato:
- non può essere utilizzata per esonerare le parti dal loro onere probatorio, non essendo consentita una *relevatio ab onere probandi* ad opera della consulenza.


Tuttavia, le tradizionali conclusioni sopra esposte circa l'inidoneità della consulenza tecnica ad integrare un mezzo probatorio, diventano sfumate ed evanescenti, sino ad essere del tutto disattese, nel caso di CTU relativa a fatti determinabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche.

Infatti, la CTU può costituire una vera e propria fonte di prova:

- laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il giudice non possiede;
- comunque risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni.

A mero titolo esemplificativo, si pensi alla CTU:

- medico-legale per verificare gli stati di incapacità, ovvero la sussistenza di determinati requisiti necessari per la corresponsione di prestazioni previdenziali;
- genetica nelle cause di riconoscimento e disconoscimento di paternità;
- grafologica per verificare l'autografia di una firma;
- in appalto e vendita, per quantificare il minor valore della *res* a seguito della presenza di vizi;
- in materia di esame bilancio o risultanze bancarie;
- in tema di immissioni.



In tali casi, ove si è detto la consulenza tecnica d'ufficio costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto diretta ad accertare fatti, si suole parlare di CTU percipiente (*ex pluribus* e da ultimo, Cass. nn. 1181/2014, 22517/2013 e 20695/2013)

per distinguere la figura dalla CTU deducente, cioè la tradizionale forma di consulenza destinata a valutare fatti già acquisiti al processo e quindi tendenzialmente esperita dopo l'espletamento dei mezzi di prova.




E' stato poi convincentemente evidenziato che l'evoluzione giurisprudenziale non può che volgere verso un utilizzo sempre più diffuso della CTU-prova, in ragione dell'incalzante progresso tecnologico, che consente di ricorrere all'accertamento giudiziale dei fatti con tecniche e metodologie scientifiche sempre più raffinate e sofisticate, in grado di superare e soppiantare il sapere dell'uomo medio.



Anche peraltro nel caso di CTU percipiente, la parte non può comunque sottrarsi del tutto all'onere probatorio e rimettere *in toto* l'accertamento della propria posizione processuale all'attività del consulente, posto che:

- è comunque necessario che quantomeno vengano dedotte le circostanze e gli elementi specifici posti a fondamento del diritto azionato (Cass. nn. 1181/2014, 26151/2011, 3130/2011, 6155/2009, 24620/2007);
- la CTU non può risolversi nell'accertamento di fatti che non sono stati nemmeno affermati ed allegati in giudizio a sostegno delle proprie domande ed eccezioni.



4) NOMINA DEL CTU



- Alla nomina del CTU il giudice provvede con ordinanza, non reclamabile né ricorribile per Cassazione, ma pacificamente revocabile in virtù del generale principio posto dall'art. 177 cpc.
- Anche la scelta del consulente tecnico, rimessa al prudente apprezzamento del giudice ex art. 61 cpc, è sottratta al sindacato di legittimità di Cassazione.
- E' poi pacificamente ammesso che il giudice possa delegare per la nomina ed il giuramento del CTU, non anche per la formulazione del quesito, il giudice del luogo in cui deve svolgersi l'accertamento, in analogia con quanto previsto dall'art. 203 cpc per la prova delegata.

L'ammissione della consulenza costituisce un provvedimento normalmente discrezionale da parte del giudice, che quindi ben può disporre la CTU anche senza istanza di parte, ovvero può rigettare la richiesta di ammissione.

Solo in limitati e residuali casi il Giudice è tenuto ad una nomina obbligatoria, come:

- nelle cause per sinistri marittimi, ove la nomina del CTU è obbligatoria qualora la causa presenti questioni tecniche (cfr. artt. 599 e 600 cod. nav.);
- nelle cause di primo grado relativamente a domande previdenziali od assistenziali che richiedano accertamenti tecnici (cfr. art. 445 cpc), mentre la nomina resta facoltativa in appello.

Dopo la modifica apportata dalla L. n. 69/2009 all'articolo 191 cpc, la formulazione del quesito deve essere posta in essere già al momento della nomina del consulente, e ciò all'evidente fine di consentire un reale contraddittorio con le parti ed il perito stesso su tale quesito; tuttavia, il quesito ben può essere modificato all'udienza di giuramento.



L'individuazione del nominativo del consulente va fatta, nella normalità dei casi, nell'ambito degli iscritti all'albo del Tribunale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 disp. att. cpc.

Tale obbligo non vale peraltro, secondo la tesi prevalente:


- né nel caso di nomina dell'ausiliario del giudice nelle procedure esecutive immobiliari, parlando la legge in proposito di "*esperto*" (cfr. artt. 568, 569 e 576 cpc, 173 bis disp. att. cpc), non già di vero e proprio "*consulente tecnico d'ufficio*";
- né nel caso di nomina dell'ausiliario del giudice nelle procedure fallimentari, sempre in ragione del disposto letterale che parla di "*stimatore*" (cfr. artt. 172 e 204 L.F.) e non di "*consulente tecnico d'ufficio*".

Al di fuori di tali ipotesi, il giudice che intenda nominare un consulente iscritto in un albo di un diverso Tribunale o non iscritto in alcun albo, è tenuto a *“sentire il Presidente ed indicare nel provvedimento i motivi della scelta”* (art. 22 c. 2 disp. att. cpc).

Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 23 disp. att. cpc, il Presidente deve vigilare affinché *“senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio”*.

Il Consulente iscritto all'albo, ai sensi dell'art. 63 cpc, ha l'obbligo di prestare l'incarico, salvo sia autorizzato ad astenersi dal giudice ex art. 192 comma 2 cpc per la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 192, 63 e 51 cpc, a pena di violazione dell'art. 366 cp.


Invece, il Consulente non iscritto, sempre ai sensi dell'art. 192 comma 2 cpc, può rifiutare l'incarico.



Il termine previsto dall'art. 192 cpc per la ricusazione del CTU ad opera delle parti, è inteso dalla giurisprudenza come perentorio, nonostante la mancata specificazione da parte del Legislatore.

Consegue che l'eventuale situazione di incompatibilità (cfr. art. 51 cpc) che non venga fatta valere entro i prescritti tre giorni prima della comparizione, resta definitivamente sanata e non più successivamente deducibile, salva solamente la possibilità di disporre rinnovazione dell'istruttoria o sostituzione del CTU ai sensi dell'art. 196 cpc (Cass. Lav. n. 3105/2004, Cass. n. 3364/2001).

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del vigente articolo 153 cpc come novellato dalla L. n. 69/2009, tenuto conto che la rimessione in termini diviene istituto di carattere generale e non più confinato alla materia probatoria come nel precedente art. 184 *bis* cpc, potrebbe opinarsi che la scoperta di una causa di ricusazione in un momento successivo al termine codicistico previsto per poterla eccepire, renderebbe possibile la rimessione in termini della parte per formulare la domanda di ricusazione.



Circa il giuramento del consulente ex art. 193 cpc, la giurisprudenza da un lato ritiene che lo stesso possa essere eseguito anche dopo l'espletamento dell'incarico, contestualmente al deposito della relazione; dall'altro lato, che comunque, anche in caso di mancanza, non si possa parlare di nullità, e che il giudice possa comunque valutare le risultanze peritali almeno come argomenti di prova atipica.

Nelle cause collegiali il giuramento può essere fatto davanti al solo Giudice Istruttore.

In ogni caso, il CTU non è tenuto a rinnovare il giuramento laddove sia chiamato a rendere chiarimenti od eseguire nuovi accertamenti.

Quanto alla mancata apposizione della firma nel verbale attestante il giuramento, trattasi di mera irregolarità, che non comporta alcun profilo di invalidità.


5) ATTIVITÀ, NULLITÀ, REVOCA E SOSTITUZIONE DEL CTU

- Ai sensi degli artt. 194 comma 2 cpc e 90 comma 1 disp. att. cpc, il CTU deve dare comunicazione alle parti costituite di giorno, ora e luogo, dell'inizio delle operazioni peritali, pur se non anche del prosieguo delle stesse, laddove esso sia volta a volta fissato nel verbale delle operazioni; solo invece ove il consulente rinvi le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, vi è l'obbligo di avvertire nuovamente le parti a pena di nullità della perizia.

Ex art. 91 disp. att. c.p.c. la Cancelleria deve invece dare avviso al CTP.

- Tuttavia, l'attività del consulente meramente acquisitiva di elementi emergenti da pubblici registri e quella di semplice valutazione di dati in precedenza acquisiti, non integrano vere e proprie indagini tecniche, e pertanto possono essere compiuti senza preventivo avviso alle parti.
- La comunicazione non deve poi essere effettuata al contumace, atteso che essa non rientra tra gli atti che tassativamente l'art. 292 cpc prevede debbano essergli notificati (Cass. n. 16143/2012). Ragionevole eccezione al principio si ha quando la collaborazione del contumace è indispensabile per l'espletamento del mandato, come nel caso di incarico di ispezione sulla sua persona o su beni nella sua disponibilità.

La mancanza della comunicazione di inizio operazioni peritali - che, al fine di evitare problematiche e contestazioni, sarebbe opportuno fosse resa dal consulente a verbale d'udienza al momento del giuramento- pur in assenza di apposita e specifica previsione, è concordemente sanzionata con la nullità, in base al generale principio di cui all'art. 156 comma 2 cpc, per violazione del principio del contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità della perizia e sua mancanza di valore probatorio anche indiziario.



Tale sanzione di nullità è tuttavia temperata da due correttivi.

- Da un lato, proprio in ragione della lettera dell'art. 156 commi 2 e 3, la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, e quindi se si dimostra che la parte non ha subito un effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa, avendo comunque avuto notizia dell'inizio delle attività o comunque avendovi partecipato.
- Dall'altro lato, trattasi di nullità relativa, come peraltro tutte le nullità riguardanti l'espletamento della CTU, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 157 cpc, ne resta precluso il rilievo, e l'invalidità rimane sanata, se l'eccezione non viene sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, ovvero, nel caso del contumace, nel suo atto di costituzione.

Non dà invece luogo a nullità, non essendo la stessa sanzione espressamente prevista, ma solo ad irregolarità, la violazione dell'art. 195 comma 2 cpc, che impone al CTU di inserire nella relazione anche le osservazioni e le istanze delle parti; e parimenti non vi è nullità nemmeno nel caso di omessa verbalizzazione delle operazioni, essendo sufficiente la loro descrizione nella relazione.




Quanto alle modalità di svolgimento dell'incarico peritale, è pacificamente ammesso che il CTU possa, anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, avvalersi dell'ausilio di collaboratori e specialisti per il compimento di particolari indagini o l'acquisizione di elementi di giudizio (per tutte, Cass. n. 16471/2009).

La prassi di richiedere comunque al giudice tale autorizzazione, si spiega, nel caso la collaborazione stessa comporti un aggravio di spesa, con la ragione pratica di evitare che in sede di liquidazione delle spettanze non venga riconosciuta come rimborsabile tale spesa ex art. 56 DPR n. 115/2002.

In ogni caso, ove vi sia l'ausilio di collaboratori, il CTU deve valutare la loro opera, assumendosene la responsabilità giuridica, scientifica e morale, laddove trasfonda i risultati di tali collaborazioni nella propria relazione; e comunque, l'attività del collaboratore non può essere integralmente sostitutiva di quella del CTU (Cass. n. 21728/2006).

Diversamente, il CTU potrebbe invece chiedere al giudice di essere affiancato da altro consulente specialista in altra disciplina, ma in tal caso dovrà, da parte del giudice, essere conferito apposito incarico e si sarà in presenza di due distinte consulenze tecniche d'ufficio.



Laddove, come nella normalità dei casi, al CTU sia richiesta la redazione di una relazione scritta ex art. 195 comma 2 cpc, la stessa deve essere depositata entro un termine fissato dal giudice, che peraltro, in ragione della mancata specificazione normativa, è pacificamente inteso come non perentorio, con la conseguenza che il suo mancato rispetto non determina la nullità della consulenza, ferma ovviamente restando la possibilità per il giudice di procedere alla sostituzione del perito ex art. 196 cpc o alla riduzione del compenso ex art. 52 DPR n. 115/2002.

Nel rito del lavoro invece, l'art. 424 comma 3 cpc prevede che il termine fissato dal giudice non sia superiore a venti giorni e non sia prorogabile; inoltre, nelle controversie di appello sempre soggette al rito del lavoro, l'art. 441 cpc impone al consulente di depositare l'elaborato almeno dieci giorni prima dell'udienza di rinvio. L'inosservanza di tali termini comporta la nullità relativa della CTU.

In caso di conciliazione durante l'espletamento della CTU, la procedura prevista dagli articoli 198 e 199 cpc, che culmina nel decreto del giudice con il quale si attribuisce efficacia di titolo esecutivo al verbale sottoscritto da parte e consulente, riguarda esclusivamente le consulenze contabili, come emerge dal dato letterale delle norme.

Un'ulteriore e simile ipotesi è stata ora introdotta, nell'ambito della consulenza tecnica preventiva, dall'art. 696 *bis* cpc.

Ove invece venisse conciliata una controversia estranea alla materia contabile od all'ambito applicativo dell'art. 696 *bis* cpc, un decreto del giudice che dichiarasse esecutivo il verbale di conciliazione redatto dal CTU fuori udienza sarebbe un provvedimento abnorme, ricorribile direttamente ed unicamente per Cassazione ex art. 111 Cost.

In tali casi, la causa non potrà che essere definita tramite la mancata comparizione delle parti in udienza e conseguente cancellazione dal ruolo ex art. 309 cpc, ovvero tramite rinuncia delle parti agli atti del giudizio e conseguente estinzione ex art. 306 cpc, ovvero tramite redazione di un verbale di conciliazione in udienza davanti al giudice ex art. 185 u.c. cpc, ovvero infine tramite pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito di un negozio transattivo.

Ai sensi dell'art. 196 cpc, è attribuita al giudice *“la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”*.

- La rinnovazione implica che le indagini siano state ultimate e che vi sia una valutazione del giudice di insufficienza dei risultati raggiunti dalla consulenza espletata, o per vizi di forma che rendono la consulenza stessa inutilizzabile, o per carenze negli accertamenti.

Trattasi di valutazione discrezionale, insindacabile in Cassazione.

- La sostituzione del consulente presuppone invece che le indagini siano ancora *in itinere*, e può essere disposta in caso di comportamento inottemperante del consulente, per esempio con riferimento al rispetto dei termini ovvero all'obbligo di tempestivamente comunicare un motivo di ricusazione, ovvero in caso di grave negligenza o grave imperizia dell'ausiliare.

Il provvedimento di sostituzione, pur rientrando tra i poteri discrezionali del giudice, dev'essere adeguatamente motivato, e preferibilmente preceduto dall'audizione dell'interessato.


6) POTERI DEL CTU

La giurisprudenza ha fornito un'interpretazione molto ampia dei poteri del CTU, forzando il dato letterale dell'art. 194 comma 1 cpc, secondo il quale il consulente *“può essere autorizzato dal giudice a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni dai terzi”*.

Si ritiene infatti che il CTU possa assumere informazioni senza bisogno di autorizzazione del giudice, solo quando le stesse tendono ad accertare fatti strettamente accessori, costituenti presupposti tecnici necessari per rispondere ai quesiti posti, ma non integrano invece fatti e statuizioni posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, che come tali devono essere dedotti e provati dalle parti; laddove gli accertamenti del CTU sconfinassero da tali limiti, essi sarebbero nulli e privi di qualunque valore probatorio, neppure indiziario.

In tutta evidenza peraltro, tale problema non si pone laddove la CTU sia stata disposta prima dello spirare di tali preclusioni.

In ogni caso, nello svolgimento delle operazioni il CTU è pubblico ufficiale, e pertanto fanno fede fino a querela di falso le verbalizzazioni circa informazioni ricevute e fatti accaduti in sua presenza (cfr. Cass. n. 14652/2012).



Similmente , quando le “informazioni” di cui all’art. 194 cpc provengono da documenti non prodotti in giudizio, gli stessi possono essere utilizzati dal CTU solo se ciò avviene nel contraddittorio tra le parti, se è indicata la fonte di acquisizione, se sono utili ai fini della decisione e se si tratta di documenti rilevanti dal punto di vista strettamente tecnico al fine di dimostrare fatti accessori e secondari, non direttamente posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (cfr. Cass. n. 19816/2013, Cass. n. 14577/2012, Cass. n. 14549/2010, Cass. n. 3191/2006, Cass. n. 9060/2003, Cass. n. 5422/2002, Cass. n. 3343/2001).

(Ad esempio, “documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di divisione secondo Cass. n. 14577/2012; “cartelle cliniche, radiografie e mappe catastali” secondo LAMORGESE).

Una disciplina specifica e differenziata in ordine alla possibilità per il CTU di utilizzare documentazione non agli atti è dettata:

- dall'art. 198 comma 2 cpc in tema di consulenza contabile, ove è previsto che il consulente *“sentite le parti, e previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi, tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione”*;
- dall'art. 121 comma 5 D.Lgs. n. 30/2005, cd. codice della proprietà industriale, che statuisce come *“nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente”*.

Laddove poi il CTU utilizzasse documenti al di fuori delle limitazioni sopra esposte, l'elaborato peritale sarebbe inficiato da nullità, pur se da nullità relativa *ex art. 157 comma 2 cpc*, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato ove non tempestivamente fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.



Quanto all'efficacia probatoria dei chiarimenti resi dalle parti al CTU e dalle informazioni da lui assunte da terzi, i chiarimenti resi non hanno valore confessorio o negoziale, mentre le informazioni non possono essere considerate vere e proprie prove testimoniali. In un caso e nell'altro, si è in presenza di elementi aventi valore meramente indiziario di argomento di prova, rientranti nelle cosiddette prove atipiche (Cass. n. 14652/2012).

Relativamente al valore probatorio degli accertamenti e delle risposte fornite dal consulente oltre l'ambito dei quesiti affidatigli, pur in materia attinente e comunque non estranea all'oggetto dell'indagine peritale, dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass. n. 11594/2006, Cass. n. 5965/2004) parlano di argomenti di prova, ed in particolare di prova atipica, non dubitandosi della possibilità per il giudice del merito di trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta.

7) OSSERVAZIONI ALLA CTU

Il novellato art. 195 comma 3 cpc prevede che *“la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”*.

In tutta evidenza, la finalità è quella di concentrare ed anticipare il contraddittorio tecnico davanti al soggetto tecnico, cioè il CTU, cercando di evitare il defatigante *iter* di richieste di chiarimenti ad opera delle difese delle parti ed integrazioni di perizia ad opera del CTU, successivamente al deposito dell’elaborato.

Non può essere revocato in dubbio che i termini concessi per le osservazioni alla bozza siano ordinatori *ex art. 152 comma 1 cpc*, in quanto non qualificati come perentori.

Pertanto, tali termini possono essere prorogati, pur se con i limiti dell'*art. 154 cpc*, cioè prima della scadenza e per un periodo non superiore a quello originario; e con la concessione di un'ulteriore proroga solo per gravi motivi ed a seguito di provvedimento motivato.



8) VALUTAZIONE DELLA CTU NELLA SENTENZA

Il brocardo latino a tenore del quale il giudice resta comunque il *peritus peritorum* pur dopo la nomina di un CTU, significa che il giudice stesso non è mai vincolato dalle conclusioni raggiunte dal CTU.

Il principio, peraltro, merita almeno due precisazioni.

- Sotto un primo profilo, la libera valutazione del giudice riguarda soltanto i pareri di carattere tecnico e scientifico espressi dal consulente, mentre quando nella perizia siano contenuti veri e propri accertamenti di fatto, il giudice potrà trarre dai medesimi argomenti di prova ex art. 116 comma 2 cpc.
- Da una seconda angolazione, è stato poi sostenuto che la teoria della libera valutazione del giudice quale *peritus peritorum*, rappresenta spesso una “ipocrisia” ed una “utopia”, di fatto sempre più incompatibile con l’assegnazione, al consulente, di compiti che richiedono complicate indagini scientifiche, magari svolte con l’ausilio di particolari strumenti tecnici.

Per tali motivi, ciò che davvero è rilevante è il rapporto tra motivazione della sentenza e conclusioni cui giunge la CTU.

E in proposito, la giurisprudenza distingue diverse situazioni.

1. Laddove il giudice riconosca convincenti le conclusioni cui è giunto il perito, e tali conclusioni non siano fatte oggetto di specifiche e motivate censure ad opera delle parti o dei rispettivi CTP, il giudice non è tenuto ad esporre specificamente le ragioni del suo convincimento, atteso che l'obbligo di motivazione è già assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento, e quindi con il richiamo alla perizia (Cass. n. 10222/2009).

2. Parimenti, laddove il giudice intenda aderire alle conclusioni peritali, e le stesse già si siano fatte carico di replicare alle contrarie deduzioni delle parti, la motivazione può limitarsi al richiamo dell'elaborato peritale, proprio perché già questo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi (Cass. n. 10123/2009).




3. Ove invece il giudice ritenga di condividere le conclusioni della CTU pur in presenza di critiche precise e puntuali mosse alla perizia, ed astrattamente idonee ad incidere sulla decisione, relativamente alle quali la CTU stessa non prende posizione, l'onere di motivazione sarà più pregnante, dovendo il giudice giustificare l'adesione alle conclusioni peritali e disattendere le particolareggiate e circostanziate critiche ad esse rivolte (Cass. n. 29208/2008).



4. Allo stesso modo, in caso di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU, il giudice deve motivare adeguatamente ed esaurientemente le ragioni che lo inducono a discostarsi dalle valutazioni formulate.

Lo stesso obbligo di motivazione incombe sul giudice quando, espletate più consulenze con risultati difformi, ritenga di aderire ad uno dei pareri, a meno che, aderendo alla seconda consulenza, la stessa non abbia già dato conto del perché debba essere disattesa la precedente (da ultimo, Cass. n. 19572/2013); o quando, nell'ambito di un'unica consulenza, opti per una tra le molteplici soluzioni prospettate dal perito.


5. La CTU espletata in un diverso giudizio fra le stesse od altre parti, può essere apprezzata come principio di prova (Cass. n. 15714/2010), e quindi con valutazione più rigorosa da parte del Giudice (Cass. n. 7364/2012).



9) VALUTAZIONE DELLA CTP E DELLA PERIZIA STRAGIUDIZIALE

Nel caso di nomina del CTU, le parti possono nominare un CTP (uno solo per parte, secondo Trib. Verbania 17/12/2010 e Auletta; Corte Cost. n. 124/1995 dichiara infondata la q.l.c. dell'articolo 201 cpc nella parte in cui, allorché non sia disposta la consulenza d'ufficio, non viene consentito alle parti di nominare un proprio consulente).



- 
- Il termine concesso dal Giudice per la nomina dei CTP è certamente ordinatorio; ma altrettanto certamente, come per ogni altro termine ordinatorio, il suo mancato rispetto senza che sia chiesta la proroga prima della scadenza *ex art. 154 cpc*, ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine.
 - Le eventuali ammissioni del CTP non hanno valore confessorio, ma incidono solamente sull'onere di motivazione del giudice.
 - Per la nomina del CTP, le parti non sono tenute a scegliere un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 13 ss. disp. att. cpc, in ragione del piano disposto letterale della norma.

10) COMPENSO DEL CTU ED IMPUGNAZIONE LIQUIDAZIONE

La liquidazione del compenso del CTU è disciplinata dagli artt. 49 ss. DPR n. 115/2002, che determinano i criteri generali di liquidazione, e dal DM 30/5/2002, che fissa la misura degli onorari.

Tale liquidazione va fatta con decreto motivato e provvisoriamente esecutivo ex art. 168 DPR n. 115.

Ex art. 49 comma 2 DPR n. 115, vi sono tre modalità possibili di liquidazione del compenso:

- 1) Per alcune consulenze gli onorari sono fissi, essendo predeterminata in modo rigido la misura del compenso.

2) Per altre consulenze, gli onorari sono variabili tra un minimo ed un massimo previsto dalla norma, con riferimento a due valori monetari indicati, ovvero a due percentuali del valore di stima effettuato, spettando poi al giudice, sulla base della difficoltà, completezza e pregio dell'attività, così come sancito dall'art. 51 comma 1 DPR n. 115/2002, optare per la concreta indicazione del compenso.

Poiché la determinazione degli onorari variabili a percentuale prevede aliquote differenziate per scaglioni di valore, non vanno applicate le sole aliquote corrispondenti al valore massimo della controversia, ma occorre procedere alla scomposizione del valore oggetto dell'accertamento, in modo che la percentuale del primo scaglione va applicata al primo importo risultante dalla scomposizione, la percentuale del secondo scaglione va applicata sulla parte eccedente l'importo del primo scaglione, la percentuale del terzo scaglione va applicata sulla parte eccedente l'importo del secondo scaglione e così via sino all'ultimo importo risultante dalla scomposizione.

Laddove il valore della controversia superi lo scaglione più alto, lo scaglione massimo di valore configura comunque un limite non superabile (Cass. n. 7852/1997).

3) Per tutte le consulenze per le quali non è previsto un diverso criterio di calcolo, vige invece il criterio residuale degli onorari a tempo, che prevede il pagamento per unità di tempo, le cd. vacanze.


Ex art. 4 L. n. 319/1980, ogni vacanza corrisponde a due ore di lavoro, e per ogni giorno di lavoro non possono essere liquidate più di quattro vacanze.

Attualmente ed ai sensi dell'art. 1 DM 30/5/2002, la prima vacanza è liquidata in € 14,68 (per prima vacanza deve intendersi solo quella che segna l'inizio dell'attività del CTU, non quella che segna l'inizio di ogni singola giornata lavorativa: Cass. n. 857/1968), mentre le successive in € 8,15.



Nel caso di onorari fissi o variabili, gli stessi, stante il disposto dell'art. 29 D.M. 30/5/2002 ed in ragione dell'omnicomprensività del compenso, attengono anche alla stesura della relazione, all'esame degli atti, alla partecipazione alle udienze e ad ogni altra attività necessaria all'espletamento dell'incarico.



Gli onorari:

- possono essere aumentati sino al 100% per le prestazioni di eccezionale importanza e sino al 20% in caso di urgenza dichiarata dal giudice (artt. 52 comma 1 e 51 comma 2 DPR n. 115/2002);
 - sono ridotti in caso di ritardo nel deposito dell'elaborato (art. 52 comma 2 DPR n. 115/2002);
 - in caso di incarico a diversi CTU per accertamenti distinti, a ciascun consulente spetta autonomamente il compenso secondo la liquidazione propria della consulenza espletata; mentre nel caso di perizia collegiale, il compenso è determinato sulla base di quello che sarebbe spettato al singolo consulente, aumentato del 40% per ciascun componente del collegio (art. 53 DPR n. 115/2002).
- 

Per la più recente giurisprudenza, deve poi escludersi radicalmente il diritto al compenso del consulente in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, perché non conferente all'incarico conferito o perché svolta con l'inosservanza di norme sanzionate da nullità (cfr. Cass. n. 234/2011 e Cass. n. 7632/2006, che superano il precedente contrario di Cass. n. 3070/1988).



Il cosiddetto supplemento di perizia:

- non consente alcun ulteriore compenso, laddove si imponga per il chiarimento di lacune od inesattezze della perizia;
- richiede un ulteriore compenso se è volto ad una spiegazione del precedente giudizio tecnico, con illustrazione delle fasi e modalità dell'opera svolta e con ulteriore dispendio di attività utile all'economia della causa; ovvero ad attività ulteriore ed estranea rispetto a quella già espletata e remunerata.



Se l'indagine si è articolata in una pluralità di quesiti, ancorché conferiti in un incarico unitario


- il compenso è dovuto per ogni singolo accertamento se si tratta di accertamenti tra loro distinti ed autonomi;
- l'incarico deve invece essere considerato unico laddove gli accertamenti non siano autonomi, ma necessariamente preordinati alla soluzione di un'unica questione (Cass. n. 12027/2010).




Circa le spese:

- il CTU ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere l'incarico, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice, ma ferma la valutazione del giudice stesso circa la reale necessità della spesa (art. 56 DPR n. 115/2002);
- l'indennità di viaggio e di soggiorno, in caso di trasferta fuori dal luogo di residenza, è prevista in via generale dall'art. 49; tuttavia, la liquidazione non può essere effettuata secondo i criteri fissati per le trasferte dei funzionari dello Stato dalla legge n. 417/1978, implicitamente richiamata dall'art. 55 comma 1 ma ora abrogata dalla L. n. 266/2006.

Anche per le spese relative alle attività strumentali svolte dai prestatori d'opera di cui il CTU sia stato autorizzato ad avvalersi, trovano applicazioni le misure degli onorari previsti dagli artt. 50-56 DPR n. 115/2002 (Cass. n. 10978/2012).



Il sistema di liquidazione del compenso del CTU, oggettivamente modesto con riferimento al criterio delle vacanze e ad alcuni onorari fissi, è comunque ritenuto non illegittimo sotto il profilo dell'inadeguatezza dei compensi e del loro divario con i compensi previsti per analoghe prestazioni dalle tariffe professionali, sul presupposto che l'incarico peritale costituisce un *munus publicum* non assimilabile all'esercizio della libera professione (cfr. Cass. n. 7905/1990), pur se occorre comunque “assicurare un ragionevole risultato economico in funzione del tempo e dell'impegno prestato” (Cass. n. 18070/2012).




Una problematica che talvolta si pone è quella dell'omessa corresponsione del fondo spese al CTU, ad opera del soggetto a ciò onerato a seguito di provvedimento del giudice.


A stretto rigore, il CTU non può rifiutarsi di adempiere all'incarico laddove il fondo spese non sia stato versato dalla parte, come non può rifiutarsi di accettare l'incarico o di adempiere all'incarico ricevuto qualora il giudice non disponga l'anticipo.



Va poi segnalato che:

- la domanda di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del giudice deve essere presentata a pena di decadenza trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni (art. 71 comma 2 DPR n. 115/2002), e tale norma non è costituzionalmente illegittima (Corte Cost. n. 306/2012);
 - magistrati e funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa (art. 172 DPR n. 115).
- 

Inoltre:

- il decreto di liquidazione delle spese a favore del CTU può essere opposto, ex art. 170 DPR n. 115/2002, dalle parti, dal PM e dallo stesso perito, con procedimento monocratico in cui sono contraddittori necessari tutte le parti (Cass. n. 23192/2012), le quali possono stare in giudizio personalmente, nonché il Ministero della Giustizia laddove la liquidazione sia a carico dell'erario (Cass. n. 3312/2014); procedimento disciplinato dall'art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 nelle forme del rito sommario di cognizione;
 - peraltro, a seguito della riformulazione del citato articolo 170 da parte del D.Lgs. n. 150, è stato abrogato il termine di venti giorni previsto per l'opposizione, e quindi non è chiaro quale sia ora tale termine (trenta giorni, così come per il rito sommario, secondo la Circolare del Ministero di Giustizia 7/11/2012).
- 

Infine:

- poiché la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza (Cass. nn. 6199/1996, 20314/2006, 23586/2008, 28094/2009);
- consegue che il fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto l'onere della relativa corresponsione in tutto o in parte a favore di una delle parti, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU: l'eventuale ripartizione del compenso tra le parti è infatti rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse, e quindi ai fini del regresso, ma non nei confronti del CTU.

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE!!**



GIANLUIGI MORLINI
Giudice del Tribunale di Reggio Emilia